Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 156

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 luglio 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 9 LUGLIO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1955. — **Società I.C.S. - Industrie composizioni stampate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1955. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1955. — **« Montimai S. p. A. » Impresa imbarchi e sbarchi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1955. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antigiol S. p. A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1955. — **S.I.E.V. - Società industria elettrodi veneta, in Cittadella;** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1955. — **S. p. A. Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni 1ª emissione sorteggiate il 27 giugno 1955. — **S. p. A. Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni 2ª emissione sorteggiate il 27 giugno 1955. — **Distilleria di Cavarzere, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1955. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1955. — **« S.F.A.I. » - Società fondiaria agricola industriale, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1955. — **Pignone, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1955. — **Società stabilimenti Gabellini, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1955.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 543.

**Erezione in ente morale della « Casa di riposo Violante D'Albertis », con sede nel comune di Santo Stefano al Mare (Imperia).**

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo Violante D'Albertis », con sede nel comune di Santo Stefano al Mare (Imperia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1955*
*Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 69.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1955, n. 544.

**Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione capitano di vascello Lionello Sagramoso », con sede in Roma.**

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione capitano di vascello Lionello Sagramoso », con sede in Roma presso l'Istituto « Andrea Doria », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1955*
*Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 68.* — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1955.

**Concessioni di temporanea importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 31 marzo 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Provvedimento che prevede la concessione da prorogare | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|---|
| 1. Acciaio inossidabile martensitico al carbonio-cromo, per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici (con validità fino al 2 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 3 aprile 1955 | 2 ottobre 1955 |
| 2. Autoveicoli completi, per essere modificati e/o trasformati, anche parzialmente, nella carrozzeria (con validità fino al 19 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 20 aprile 1955 | 19 ottobre 1955 |
| 3. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1955). | Legge 11 marzo 1953, n. 207 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953). | 29 aprile 1955 | 28 ottobre 1955 |
| 4. Borato di sodio naturale (borace grezzo), per la produzione di borace (con validità fino al 28 aprile 1955). | Legge 11 marzo 1953, n. 207 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953). | 29 aprile 1955 | 28 ottobre 1955 |
| 5. Cannella, cardamomi e amomi, china corteccia, dittamo cretico, fave tonche, chiodi di garofano, zenzero, macis, noci moscate, pepe, the e vaniglia, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 20 aprile 1955 | 19 ottobre 1955 |
| 6. Cellophane tipo Zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 2 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 3 aprile 1955 | 2 ottobre 1955 |
| 7. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 7 aprile 1955 | 6 ottobre 1955 |
| 8. Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75.000 metri per ½ kg., per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 21 aprile 1955 | 20 ottobre 1955 |
| 9. Lamiere di ferro stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le strisce e i ritagli, per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati (con validità fino al 2 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 3 aprile 1955 | 2 ottobre 1955 |
| 10. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 28 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954). | 26 aprile 1955 | 25 ottobre 1955 |
| 11. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di films (con validità fino al 6 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 7 aprile 1955 | 6 ottobre 1955 |
| 12. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 14 aprile 1955 | 13 ottobre 1955 |
| 13. Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 aprile 1955). | Legge 11 marzo 1953, n. 207 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953). | 29 aprile 1955 | 28 ottobre 1955 |
| 14. Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli), per la applicazione nell'interno di cappelli (con validità fino al 17 aprile 1955). | Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954). | 18 aprile 1955 | 17 ottobre 1955 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1955

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARTINELLI

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1955
*Registro n.* 11 *Finanze, foglio n.* 67. — RIZZA

(3622)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1955.

**Istituzione di una Agenzia consolare in Christchurch alle dipendenze della Legazione d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Christchurch alle dipendenze della Legazione d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1955
*Registro n.* 60, *foglio n.* 372. — BARNABA

(3527)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1955.

**Contingente di ghisa da fusione da ammettere al dazio dell'8 % sul valore per l'anno 1955.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 875 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente della ghisa da fusione, destinata alle fonderie, da ammettere al dazio dell'8 per cento sul valore, ai sensi della nota alla voce 875 della tariffa generale dei dazi doganali, è fissato per l'anno 1955 in tonnellate 80.000 (ottantamila).

Art. 2.

L'importazione deve effettuarsi attraverso le seguenti dogane, nei limiti delle quote, eventualmente interscambiabili, qui di seguito indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Genova | tonn. | 36.000 |
| Savona | » | 2.000 |
| Chiasso | » | 20.000 |
| Luino | » | 5.000 |
| Domodossola | » | 5.000 |
| Fortezza | » | 10.000 |
| Modane | » | 2.000 |

Per fruire del beneficio daziario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare domanda al direttore superiore, corredata da un certificato della competente Camera di commercio, dal quale risulta che il richiedente gestisce una fonderia.

Art. 3.

Il movimento della ghisa importata a dazio ridotto, deve essere tenuto in evidenza dagli stabilimenti concessionari in apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, nella cui giurisdizione si trovano gli stabilimenti. In detto registro devono essere annotati i quantitativi di ghisa volta per volta importati, con riferimento agli estremi del documento doganale e nella parte dello scarico le partite che vengono passate in lavorazione. Le risultanze di detto registro devono trovare corrispondenza coi registri di lavorazione. I registri di carico e scarico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari doganali e dei militari della Guardia di finanza incaricati di effettuare saltuari controlli presso le fonderie.

Art. 4.

Quando la importazione della ghisa viene effettuata da una dogana diversa da quella nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento agevolato, la prima deve segnalare alla seconda le singole operazioni di importazione eseguite ai fini dei controlli saltuari previsti dal precedente articolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1955

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
VILLABRUNA

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1955
*Registro n.* 11 *Finanze, foglio n.* 382. — BENNATI

(3621)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1955.

**Rettifica del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, delimitante i perimetri dei bacini imbriferi montani dell'Oglio, del Mella e del Chiese, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, col quale, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono stati delimitati i perimetri del bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese, come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel bacino imbrifero montano del Chiese, sono stati compresi, ai sensi del secondo comma

dell'art. 1 della legge predetta 27 dicembre 1953, n. 959, oppure quali rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, i seguenti Comuni della provincia di Bergamo:

Ranzanico, Gandino, Spinone dei Castelli, Gaverina, Monasterolo del Castello, Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario, Cenate di Sopra, Zandobbio, Entratico, Berzo San Fermo, Grone, Adrara San Martino e Foresto Sparso;

Che tali Comuni, invece, fanno parte del bacino imbrifero montano dell'Oglio e, pertanto, in tal senso è da rettificare il richiamato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, sono compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, i seguenti Comuni della provincia di Bergamo, oltre quelli già indicati alla lettera *b)* dell'art. 2 del cennato decreto Ministeriale:

Gandino, Spinone dei Castelli, Gaverina, Ranzanico, Monasterolo del Castello, Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario, Cenate di Sopra, Zandobbio, Entratico, Berzo San Fermo, Grone, Adrara San Martino e Foresto Sparso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1955

*Il Ministro*: ROMITA

(3391)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1955.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Torri del Benaco.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 settembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Torri del Benaco;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Torri del Benaco, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire, per le intense coltivazioni di olivi lungo i declivi, per la interessante posizione geografica e per le caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo del lago di Garda;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord, con il confine comunale di Brenzone; ad est, a circa m. 100 a monte della strada provinciale Gardesana, con la strada comunale Valle della Fontana, con la strada vicinale delle Vernazze e la strada Valle di Creazzo; a sud, con il confine comunale di Garda; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Torri del Benaco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona**

*Verbale di seduta del 10 settembre 1954*

Il giorno 10 settembre 1954, alle ore 10, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata dal vice presidente a nome del presidente, si sono riuniti i membri della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*);

4) Torri del Benaco - Vincolo paesistico.

Anche per questa località vale il principio della Commissione di esaminare di volta in volta l'area di ogni Comune rivierasco, per estendere i provvedimenti di tutela previsti dalle vigenti leggi a tutta la fascia costiera veronese del Garda.

Torri del Benaco è il comune confinante al nord della zona di Garda già regolarmente vincolata. La zona di cui si tratta corre fra le pendici della vicina catena montana e il lago. Intense coltivazioni di olivi lungo i declivi, costituiscono già di per sè motivo di interesse paesistico per colore e peculiare carattere.

Torri, interessante per posizione geografica e per architettura, posto quasi in una conca, conserva le vestigia del castello medioevale la cui cinta merlata costituisce nota predominante del porticciolo, questo ultimo non ancora regolato dai moderni riattamenti.

Attorno al porto, costruzioni perfettamente ambientate al posto e alla natura circostante completano un paesaggio tra i più belli del lago di Garda per perfetto equilibrio e per colore. Per la serenità che offre al visitatore Torri è la meta preferita di pittori e poeti nazionali e stranieri.

La Commissione ritiene che la zona debba essere considerata quadro naturale di particolare importanza, guardando dal lago di Garda e belvedere accessibile al pubblico nei con-

fronti dello stesso lago e pertanto ne decide il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I confini della zona da tutelare corrono: a nord, con il confine comunale di Brenzone; ad est, a circa metri 100 a monte della strada provinciale Gardesana, con la strada comunale Valle della Fontana, con la strada vicinale delle Vernazze e la strada Valle di Creazzo; a sud, con il confine comunale di Garda; ad ovest, con il lago di Garda.

(*Omissis*).

(3589)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1955.

**Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Forlì ad istituire e gestire cinque nuove succursali di Magazzini generali.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 19 giugno 1935 e 10 settembre 1948, che autorizzano il Consorzio agrario provinciale di Forlì all'istituzione e all'esercizio di Magazzini generali in Forlì e provincia;

Vista la domanda presentata dal predetto Consorzio per essere autorizzato a istituire e gestire altri cinque Magazzini generali succursali in località varie della Provincia su citata;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì, con la delibera di Giunta n. 264 del 29 aprile 1955;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Forlì è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, le seguenti succursali:

*Forlì*, frazione di Villafranca, angolo con la comunale per Carpinello;
*Forlì*, frazione di Carpinello, via provinciale;
*Cesena*, frazione Borello, strada statale n. 71;
*San Piero in Bagno*, strada statale n. 71;
*Rimini*, via Coriano.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle succursali autorizzate col precedente articolo si applicano il regolamento e le condizioni tariffarie in vigore per gli altri Magazzini generali attualmente gestiti dal Consorzio agrario provinciale di Forlì, a termini dei decreti Ministeriali 19 giugno e 10 settembre 1948, sopra citati.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1955

*Il Ministro*: VILLABRUNA

(3503)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « San Nicola »**

Con decreto n. 621 del 16 giugno 1955, il dott. Graziano Squadroni Pio, domiciliato in Penna San Giovanni (Macerata), è autorizzato alla libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « San Nicola » dell'acqua medio-minerale bicarbonato alcalina-terrosa che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Penna San Giovanni (Macerata).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di comune formato, di vetro bordolese, delle capacità di litri due, uno, mezzo litro e un quarto di litro e verrà contraddistinta da un'etichetta di formato rettangolare di cm. 24 × 11, divisa in tre riquadri.

Nel riquadro centrale, delle dimensioni di cm. 14 × 11, su fondo verde è riprodotta una sorgente che sgorga da una roccia, e la scritta in carattere nero ed oro « San Nicola ». Nel primo rigo, su fondo rosso e a caratteri bianchi è scritto: « Acqua minerale litiosa alcalina »; sotto: « Fonti di Aiello - Penna San Giovanni (Macerata) Italia ».

Nella parte inferiore figura uno stemma gentilizio e nelle lingue italiana, francese, spagnola ed inglese, la frase: « Combatte efficacemente la gotta, i calcoli renali ed epatici, e per il suo alto potere disintossicante cura tutte le forme morbose causate da disordini di alimentazione e da eccesso di alcoolici ». In fondo: « Ottima da tavola ».

Nel riquadro di sinistra è riprodotto il giudizio clinico del prof. Mariano Messini, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Roma, ed in fondo la frase: « Addizionata di gas carbonico ».

Nel riquadro di destra sono riportati i dati dell'analisi chimica eseguita dal prof. Mario Talenti dell'Università di Roma ed i risultati dell'esame batteriologico eseguito dal prof. [illegible] nel mese di dicembre 1953.

Sotto gli estremi del presente decreto.

Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento che sarà costruito nelle vicinanze della sorgente entro due anni dalla data del presente decreto.

(3528)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Equatore relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.**

Addì 2 luglio 1955, in base all'autorizzazione disposta con legge 9 marzo 1955, n. 187, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Equatore relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

(3591)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai**

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1955:

Mastelloni Mario, notaio residente nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara;

Florio Domenico, notaio residente nel comune di Oppido Mamertino, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Como;

Lombardi Luigi, notaio nel comune di Montichiari, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Morari Bruno, notaio residente nel comune di Adro, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Ghedi, stesso distretto;

Alagna Pietro, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Licata, stesso distretto;

Berloco Nicola, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Altamura, stesso distretto;

Cargnelli Simon Pietro, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Maniago, stesso distretto;

Fantasia Sergio, notaio residente nel comune di Villarosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova;

Di Mari Francesco, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Buccheri, distretto notarile di Siracusa;

Burbatti Carlo, notaio residente nel comune di Azeglio, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea;

Gelpi Eugenio, notaio residente nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Piatti Franco, notaio residente nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto;

Gazzaniga Giuseppe, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Angera, distretto notarile di Milano;

Consolandi Paolo, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Avanzini Agostino, notaio residente nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Tradate, distretto notarile di Milano;

Morganti Riccardo, notaio residente nel comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Maccagno Superiore, distretto notarile di Milano;

Bortoluzzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Erba, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

Marinelli Gherardo, notaio residente nel comune di Calvello, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Lauria, distretto notarile di Lagonegro;

Pavia Fulvio, notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera;

Caprara Umberto, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza;

Donini Antonio, notaio residente nel comune di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia,

Vico Aldo, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Ferrari Tonino, notaio residente nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Rovigo.

(3651)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di patologia vegetale presso la Facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « patologia vegetale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3652)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila di un mutuo di L. 197.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3626)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 1° aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di L. 70.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3627)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gagliole (Macerata) di un mutuo di L. 440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3553)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di L. 80.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3573)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Enna di un mutuo di L. 145.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3574)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.**

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3555)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosenza di un mutuo di L. 42.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3577)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.**

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 352, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caltanissetta di un mutuo di L. 163.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3576)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 349, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siena di un mutuo di L. 40.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3578)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catanzaro di un mutuo di L. 195.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3575)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelbellino (Ancona) di un mutuo di L. 520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3557)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze) di un mutuo di L. 1.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3556)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari) di un mutuo di L. 34.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3558)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954**

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cantagallo (Firenze) di un mutuo di L. 1.184.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3572)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Attivazione di ufficio fonotelegrafico**

In data 3 giugno 1955, è stato attivato un posto fonotelegrafico comunale nella località di Gravà, frazione del comune di Castiglione di Sicilia, in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Castiglione di Sicilia, mediante il circuito 6979 realizzato con un doppino telefonico appositamente posato fra le suddette località.

(3477)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 153**

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura dell'8 luglio 1955**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | — | — | — |
| » Firenze | 624,80 | 633,50 | 145,70 |
| » Genova | 624,90 | 633,50 | 145,75 |
| » Milano | 624,89 | 633,40 | 145,77 |
| » Napoli | 624,80 | 633,70 | 145,85 |
| » Palermo | 624,90 | 633,70 | 145,76 |
| » Roma | 624,88 | 633,50 | 145,775 |
| » Torino | 624,88 | 634,70 | 145,80 |
| » Trieste | 624,90 | — | 145,70 |
| » Venezia | 624,85 | 633,75 | 145,75 |

**Media dei titoli dell'8 luglio 1955**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 60,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,40 |
| Id. 5 % 1935 | 92,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,05 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,30 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 86,30 |
| Id. 5 % 1936 | 93,275 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 84,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,875 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 95,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 95,725 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi dell'8 luglio 1955**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,88 |
| 1 dollaro canadese | » | 633,45 |
| 1 franco svizzero | » | 145,77 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,68

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,498 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,473 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,78546 | » franco francese |
| Germania | » | 148,788 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,487 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,45 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,797 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,908 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1955, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Genova;

Visto il successivo decreto Ministeriale 25 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1955, con cui è stato nominato componente supplente della Commissione il prof. Tedeschi Vittorio, in sostituzione del prof. Rubino Domenico, trasferito in altra sede;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla sostituzione del prof. Tedeschi Vittorio, il quale ha dichiarato di non poter attendere all'incarico conferitogli per ragioni professionali;

Decreta:

Il prof. Callegari Dante, dell'Università degli studi di Genova, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di tale città, in sostituzione del prof. Tedeschi Vittorio.

Roma, addì 31 maggio 1955

*Il Ministro*: DE PIETRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1955
*Registro n.* 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 235. — FLAMMIA

(3629)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Concorso per esami a otto posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo B)**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della Giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, numero 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della Giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 319, concernente il ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 novembre 1946, n. 591, col quale è stato abrogato l'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nella Amministrazione militare della guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, fra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 210, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 novembre 1946, n. 591, sopracitato, concernente abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 95941/12106 del 10 novembre 1954;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta;

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo B).

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento o abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di diciotto anni e non oltrepassata quella di trenta.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito del candidato nonchè la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede. Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. La firma del notaio e del segretario comunale debbono essere legalizzate dalle competenti autorità.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o da altro ufficio anche se militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi la idoneità.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo), entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età e cioè:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922;

*b*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

*c*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*d*) i mutilati e gli invalidi di guerra e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ed il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

*f*) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, produranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*g*) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il modello 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

*i*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

*l*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

I profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

*m*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

*t*) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

*u*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

*v*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

*z*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Titolo di studio: diploma originale di licenza liceale o di studio equipollente.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato:

*a*) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che i concorrenti sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora i concorrenti siano affetti da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui essi dipendono;

*b*) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito, in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovranno altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

8. Copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati «abili arruolati» copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle Capitanerie di porto, se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se

sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre i detti certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia o estratto del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

*b*) carta d'identità personale;

*c*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

*d*) tessera postale;

*e*) porto d'armi;

*f*) patente automobilistica;

*g*) passaporto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

### Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

### Art. 8.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

### Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

*a*) elementi di diritto e procedura penale militare;

*b*) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate e, inoltre, su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile mediante lettera raccomandata, del giorno, dell'ora, e dei locali in cui saranno tenute le prove scritte e quelle orali.

### Art. 10.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

### Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerando come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare, e, parimenti come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisi per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

### Art. 12.

La nomina dei posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

### Art. 13.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

### Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio della Commissione per il personale della Giustizia militare, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

I vincitori del concorso che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio della Commissione per il personale della Giustizia militare, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà della predetta Commissione di prorogare la prova di altri sei mesi.

### Art. 15.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1955

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1955*
*Registro n. 27 Esercito, foglio n.* 133. — MASSIMI

(3582)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per esami a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1954, registro n. 2, foglio n. 103, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 29 novembre 1954, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato, previste dall'art. 10 del decreto Ministeriale citato nella premessa, si svolgeranno in Roma, in apposite aule dell'Università degli studi, nei giorni 26, 27 e 28 luglio 1955.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1955

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1955*
*Registro n. 1 Azienda foreste demaniali, foglio n. 9.* — CAZZATO

(3675)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Imperia**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

| N. | Candidato | Punti |
|---|---|---|
| 1. | Boccardi dott. Tommaso | punti 82,66 su 132 |
| 2. | Fiorentin dott. Antonio | » 82,35 » |
| 3. | Polazzi dott. Tito | » 82,33 » |
| 4. | Norcia dott. Federico | » 82,18 » |
| 5. | Fioreutin dott. Aldo | » 81,72 » |
| 6. | Cortelezzis dott. Angelo | » 80,27 » |
| 7. | Roccella dott. Davide | » 79,12 » |
| 8. | Troccoli Bernardino | » 79 — » |
| 9. | Chialda dott. Albino | » 78,87 » |
| 10. | Ferraro dott. Domenico | » 75,81 » |
| 11. | De Lisi dott. Leonardo | » 75,52 » |
| 12. | Facciolo Francesco | » 75,50 » |
| 13. | Ferrari dott. Gino | » 74,51 » |
| 14. | Di Simine dott. Eugenio | » 72,73 » |
| 15. | De Palo dott. Vittorio | » 72,64 » |
| 16. | Montesano Vincenzo | » 72,50 » |
| 17. | Emiliani Nicola | » 72,10 » |
| 18. | Succi Cimentini dott. Flobert | » 72,08 » |
| 19. | Menduni dott. Attilio | » 71,86 » |
| 20. | Rianò dott. Enrico | » 70,77 » |
| 21. | Campanelli dott. Giovanni | » 70,16 » |
| 22. | Ghiani dott. Paolo | » 69,89 » |
| 23. | Curzi dott. Dino | » 69,66 » |
| 24. | Di Palma dott. Leucio | » 69,43 » |
| 25. | Zuanni dott. Federico | » 68,42 » |
| 26. | Rustichelli dott. Francesco | punti 68 — su 132 |
| 27. | Aceto dott. Felice | » 67,98 » |
| 28. | Basile Francesco P. | » 67,97 » |
| 29. | Seccia dott. Giorgio | » 67,42 » |
| 30. | Pasqualis dott. Marcello | » 66,42 » |
| 31. | Costanzo dott. Giuseppe | » 65,45 » |
| 32. | Vasta dott. Rosario, ex combattente nato il 13 marzo 1903 | » 65 — » |
| 33. | Di Santo dott. Angelo, ex combattente, nato il 10 aprile 1905 | » 65 — » |
| 34. | Carassale dott. Adolfo | » 64,68 » |
| 35. | Bona Ettore, ex combattente | » 64,50 » |
| 36. | Condemi Bruno | » 64,50 » |
| 37. | Sangiorgio Carlo | » 64,23 » |
| 38. | Cavallero dott. Camillo | » 64,19 » |
| 39. | Manzini dott. Dario | » 63,31 » |
| 40. | De Giovanni Adolfo | » 63 — » |
| 41. | Rodighiero dott. Rocco | » 62,90 » |
| 42. | Pignataro Rocco, nato il 16 marzo 1901 | » 62 — » |
| 43. | Gualtieri Francesco, nato il 12 ottobre 1901 | » 62 — » |
| 44. | Orsini Orsino | » 59,58 » |
| 45. | Baraldi dott. Dario | » 59,29 » |
| 46. | Ferri Giovanni | » 58,36 » |
| 47. | Cappello dott. Agostino | » 57,08 » |
| 48. | Sgrò dott. Pietro | » 55,90 » |
| 49. | Giambitto dott. Giuseppe | » 55,77 » |
| 50. | Sardella dott. Pasquale | » 47,73 » |
| 51. | Calvano Carlo | » 47,58 » |
| 52. | Galli dott. Pietro | » 44,54 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3631)

## PREFETTURA DI CATANZARO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio precedente decreto n. 19602-San. del 16 aprile 1955, col quale sedici concorrenti sono stati dichiarati vincitori del concorso ad altrettanti posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Considerato che il dott. Pareo Antonio fu Pasquale, classificato 8° ed assegnato alla sede di Petronà ha fatto conoscere con dichiarazione scritta dell'11 maggio 1955 di rinunziare alla stessa sede;

Considerato che dei concorrenti che seguono in graduatoria il detto dott. Pareo, aveva chiesto in ordine di preferenza la sede di Petronà il concorrente Migliarese Federico Gaetano di Vincenzo classificato all'11° posto ed assegnato al Consorzio Brognaturo-Spadola;

Considerato che il dott. Migliarese, con dichiarazione scritta del 30 maggio 1955, ha fatto conoscere di rinunziare alla sede del Consorzio Brognaturo-Spadola e di optare per la sede di Petronà;

Considerato che per la sede stessa può essere nominato il concorrente dott. Migliarese Federico Gaetano di Vincenzo che segue nella graduatoria il dott. Pareo e che ha chiesto la sede in questione in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 nonchè l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 19602-Div. san. del 16 aprile 1955, il dott. Migliarese Federico Gaetano di Vincenzo viene assegnato alla sede di Petronà anzichè a quella del Consorzio Brognaturo-Spadola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 6 giugno 1955

p. *Il prefetto*: ROSSI

(3591)

## PREFETTURA DI PADOVA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 9736 Div. III/M. in data 1° aprile 1954, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 16 marzo 1954;

Vista la relazione in data 18 giugno 1955, della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli artt. 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Mangiaracina dott. Agostino | punti | 52 — | su 100 |
| 2. Cavallari dott Pietro | » | 50,689 | » |
| 3. Odoni dott. Dario | » | 50,393 | » |
| 4. Prosdocimi dott. Francesco | » | 50,285 | » |
| 5. Bonsembiante dott. Ferdinando | » | 48,403 | » |
| 6. Bordignon dott. Angelo | » | 47,898 | » |
| 7. Cervato dott. Ruggero | » | 47,787 | » |
| 8. Baldan dott. Severino | » | 47,587 | » |
| 9. De Zanche dott. Luigi | » | 47,238 | » |
| 10. Cattaruzzi dott. Mario | » | 46,748 | » |
| 11. Piacentini dott. Antonio | » | 46,200 | » |
| 12. Zonca dott. Giuseppe | » | 46 — | » |
| 13. Cremonese dott. Agostino | » | 45,936 | » |
| 14. Lenzini dott. Arnaldo | » | 45,712 | » |
| 15. Fecchio dott. Augusto | » | 45,701 | » |
| 16. Bellini dott. Antonio | » | 45,354 | » |
| 17. Sartori dott. Giuseppe | » | 45,340 | » |
| 18. Tregnaghi dott. Bruno | » | 45,255 | » |
| 19. Lucietto dott. Agostino | » | 45,230 | » |
| 20. Gianesini dott. Dino | » | 45,189 | » |
| 21. Varagnolo dott. Pietro | » | 44.765 | » |
| 22. Silvestri dott. Tullio | » | 44.690 | » |
| 23. Giunta dott. Luciano | » | 44,50 | » |
| 24. Rigo dott. Bruno | » | 44.374 | » |
| 25. Buttelli dott. Mario | » | 44,196 | » |
| 26. Tresso dott. Danilo | » | 43,757 | » |
| 27. Rampazzo dott. Giuseppe | » | 43,730 | » |
| 28. Villani dott. Vittorio | » | 43.523 | » |
| 29. Perrino dott. Lorenzo | » | 43.385 | » |
| 30. Simonato dott Silvio | » | 43,299 | » |
| 31. Pedrazzoli dott. Francesco | » | 42,791 | » |
| 32. Spadati dott. Ermanno | » | 42,50 | » |
| 33. Simioni dott. Vittorio | » | 42.492 | » |
| 34. Ziglio dott. Italo | » | 42,337 | » |
| 35. Riva dott. Lazzaro | » | 42.224 | » |
| 36. Furlan dott. Achille | » | 42,016 | » |
| 37 Errani dott. Giuseppe | » | 41,901 | » |
| 38. Righetto dott. Luigi | » | 41,889 | » |
| 39. Tonin dott. Girolamo | » | 41,863 | » |
| 40. Quattrocchi dott. Salvo Francesco | » | 41.839 | » |
| 41. Costantini dott. Bruno | » | 41,712 | » |
| 42. Schiesari dott Vincenzo | » | 41,521 | » |
| 43. Munari dott. Emanuele | » | 41.419 | » |
| 44. Crema dott. Renato | » | 41,257 | » |
| 45. Pozzato dott. Italo | » | 41,137 | » |
| 46. Crusi dott. Antonio | » | 41.036 | » |
| 47. Sommacal dott Mario | » | 40.887 | » |
| 48. Infurrisi dott. Francesco | » | 40,865 | » |
| 49. Milan dott. Adriano | » | 40,707 | » |
| 50. Ghisellini dott. Arrigo | » | 40,503 | » |
| 51. Testi dott. Roberto | » | 40,499 | » |
| 52. Passuello dott. Antonio | » | 40,492 | » |
| 53. Marengon dott. Orazio | » | 40,409 | » |
| 54. Regis dott. Veremondo | » | 40,349 | » |
| 55. Marzemin dott. Luigi | » | 40,326 | » |
| 56. Gazzola dott. Giancarlo | » | 40,295 | » |
| 57. Fassina dott. Pietro | » | 40,290 | » |
| 58. Grigolon dott. Giovanni | » | 40,224 | » |
| 59. De Poli dott. Mario | » | 40,211 | » |
| 60. Gardellin dott. Vittorio | » | 40,136 | » |
| 61. Fiore dott. Sante | » | 40,075 | » |
| 62. Burti dott. Angelo | » | 39,913 | » |
| 63. De Poli dott. Bruno | » | 39,867 | » |
| 64. Luchetti dott. Eros | » | 39,695 | » |
| 65. Dalla Baratta dott. Lorenzo | » | 39,576 | » |
| 66. Donà dott. Mariano | punti | 39,378 | su 100 |
| 67. Dalla Pozza dott. Mariano | » | 39,356 | » |
| 68. Criscuolo dott. Raffaele | » | 39,163 | » |
| 69. Giraldi dott. Renato | » | 38,984 | » |
| 70. Pastore dott. Francesco | » | 38,966 | » |
| 71. Felice dott. Filippo | » | 38,948 | » |
| 72. Varotto dott. Fausto | » | 38,803 | » |
| 73. Garzotto dott. Giampiero | » | 38,774 | » |
| 74. Cibin dott. Luigi | » | 38,650 | » |
| 75. Zambolin dott. Pietro | » | 38,644 | » |
| 76. Zavarise dott. Giorgio | » | 38,633 | » |
| 77. Pannoli dott. Pier Luigi | » | 38,50 | » |
| 78. Biasio dott. Lorenzo | » | 38,234 | » |
| 79. Pedron dott. Giordano | » | 38,190 | » |
| 80. Bertoli dott. Tarcisio | » | 38,161 | » |
| 81. Giobba dott. Salvatore | » | 38,118 | » |
| 82. Guarnieri dott. Isabella | » | 38,062 | » |
| 83. Spalla dott. Pietro | » | 38,060 | » |
| 84. Arrigoni dott. Arrigo | » | 38,039 | » |
| 85. Vescogni dott. Stelio | » | 38 — | » |
| 86. Gnudi dott. Irmerio | » | 37,492 | » |
| 87. Bergamasco dott. Giovanni | » | 37,409 | » |
| 88. Frontera dott. Antonio | » | 37,355 | » |
| 89. Spanò dott. Donato | » | 37,340 | » |
| 90. Ruffini dott. Mario Renato | » | 37,166 | » |
| 91. Ceravolo dott. Alberto | » | 37,127 | » |
| 92. Rossato dott. Gaetano | » | 37 — | » |
| 93. Girardi dott. Lorenzo | » | 36,704 | » |
| 94. Cogo dott. Italo | » | 36,651 | » |
| 95. Mele dott. Rocco | » | 36,595 | » |
| 96. Gennaro dott. Sergio | » | 36,530 | » |
| 97. Matterazzo dott. Antonio | » | 36,50 | » |
| 98. Parenti dott. Antonio | » | 36,424 | » |
| 99. Meneghini dott. Luciano | » | 35,50 | » |
| 100. Lazzara dott. Salvatore | » | 35 — | » |

Padova, addì 23 giugno 1955

*Il prefetto*: CELONA

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 9736 Div. 3ª-M. in data 1° aprile 1954, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 16 marzo 1954;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio pari numero;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta rispettivamente indicata a fianco di ciascun nominativo:

1. Mangiaracina dott. Agostino, con recapito a Padova, via N. Tommaseo, 70, vincitore della condotta di Padova 10° reparto;
2. Cavallari dott. Pietro, con recapito a Piove di Sacco, vincitore della condotta di Campodarsego 1° reparto;
3. Odoni dott. Dario, con recapito a Granze, vincitore della condotta di Saonara;
4. Prosdocimi dott. Francesco, con recapito a Saonara, vincitore della condotta di Fontaniva;
5. Bonsembiante dott. Ferdinando, con recapito a Loreggia, via Roma, vincitore della condotta di Loreggia;
6. Bordignon dott. Angelo, con recapito a San Pietro in Gù, vincitore della condotta di Campo San Martino;
7. Cervato dott. Ruggero, con recapito a Chiampo (Vicenza), vincitore della condotta di Vigonza 2° reparto;
8. Baldan dott. Severino, con recapito a Rovolon frazione Bastia, vincitore della condotta di Rovolon;
9. De Zanche dott. Luigi, con recapito a Montegrotto Terme, vincitore della condotta di Sant'Urbano 2° reparto;
10. Cattaruzzi dott. Mario, con recapito a Bertiolo (Udine), vincitore della condotta di Correzzola 2° reparto.

Padova, addì 23 giugno 1955

*Il prefetto*: CELONA

(3641)

## PREFETTURA DI CREMONA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 3842 in data 30 gennaio 1954, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 ottobre 1954, n. 340.2.25/12066, successivamente modificato con il decreto 27 gennaio 1955, n. 340.2.25/13400;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Ferrari Pierina punti 55,716 su 100
2. Bombelli Renata » 55,639 »
3. Maggi Vittorina » 54,609 »
4. Bonetti Natalina » 53,889 »
5. Ormi Silvia » 53,112 »
6. Brambilla Clara » 52,719 »
7. Gozio Franca » 52,621 »
8. Mazzetti Caterina » 52,525 »
9. Assandri Anna » 52,345 »
10. Turci Adelaide » 52,102 »
11. Generali Maria » 52,096 »
12. Lodi Antonietta » 51,879 »
13. Dalla Savina Silvia » 51,634 »
14. Conter Giulia » 51,265 »
15. Colosio Carmela » 51,119 »
16. Martani Maria » 50,959 »
17. Vacchelli Marcella » 50,616 »
18. Chiari Maurilia » 50,472 »
19. Zanardi Edvige » 50,185 »
20. Bragadini Liliana » 49,625 »
21. Bellandi Elettra » 49,337 »
22. Dorigo Maria » 49,179 »
23. Barozzi Anna » 49,085 »
24. Cavalli Carolina » 49,055 »
25. Rozzi Adelia » 48,816 »
26. Turrini Francesca » 48,314 »
27. Sarzi Braga Osvalda » 48,162 »
28. Arrighi Lucilla » 48,120 »
29. Zeni Concetta » 48,072 »
30. Mazzini Ernesta » 48,037 »
31. Brambillaschi Luigia » 47,778 »
32. Anelli Maria » 47,000 »
33. Bragalanti Adelaide » 46,894 »
34. Martani Meraviglia » 46,547 »
35. Bassanello Gabriella » 46,131 »
36. Bernocchi Maria » 45,641 »
37. Mori Lidia » 45,122 »
38. Festa Andreina punti 44,769 su 100
39. Tinelli Rita » 44,226 »
40. Losio Maria » 43,894 »
41. Cabrini Angela » 42,790 »
42. Vailati Facchini Angela » 42,594 »
43. Viganti Giuseppina » 42,526 »
44. Rognoni Elisa » 42,495 »
45. Braghé Flora » 42,487 »
46. Giacomazzo Albina » 42,259 »
47. Maestroni Serafina » 40,881 »
48. Parisi Anna » 40,509 »
49. Lodi Amalia » 39,269 »
50. Mauri Enrica » 39,000 »
51. Chiaravelli Liliana » 38,582 »
52. Cassani Laura » 38,354 »
53. Capelli Silvana » 37,785 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 22 giugno 1955

*Il prefetto*: BENUSSI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 3842 in data 30 gennaio 1954;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Ferrari Pierina fu Giuseppe: condotta di Paderno Ponchielli;

2) Bombelli Renata di Luigi: condotta di Casalmaggiore, frazione di Casalbellotto;

3) Maggi Vittorina di Edoardo: condotta di Cicognolo;

4) Bonetti Natalina fu Mario: condotta di Scandolara Ripa Oglio;

5) Ormi Silvia di Giacomo: condotta di Moscazzano.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 22 giugno 1955

*Il prefetto*: BENUSSI

(3642)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.